

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Discussione del progetto di legge per l'assegnamento in proprietà al generale Alfonso La Marmora di 50 are di terreno demaniale in Torino — Dubbio del senatore De Sonnaz — Spiegazione al riguardo del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo unico e del progetto — Discussione sul progetto di legge per provvedimenti in ordine alle segreterie delle Corti, dei tribunali e delle giudicature — Osservazioni sull'articolo 1 del senatore Cristiani — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Adozione degli articoli 1 al 5 — Spiegazioni richieste sull'articolo 6 dal senatore Cristiani, e fornite dal ministro di grazia e giustizia — Adozione degli articoli 6 al 10, delle relative tabelle e dell'intero progetto — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria occorrente per le operazioni catastali in terraferma nel 1856 — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione della spesa straordinaria relativa alla costruzione di un faro nell'isolotto dei Cavoli — Suggerimento del senatore Alberto Della Marmora — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Approvazione dei due articoli e dell'intero progetto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per lo stabilimento di bersagli in Torino; 2° per l'autorizzazione della spesa straordinaria occorrente per l'eruzione d'un monumento al Re Carlo Alberto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Sono presenti: il presidente del Consiglio ed i ministri della guerra, dei lavori pubblici, e di grazia e giustizia, e più tardi intervengono ezianodio i ministri dell'interno, e della pubblica istruzione.)

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ AL GENERALE ALFONSO LA MARMORA DI 50 ARE DI TERRENO DEMANIALE IN TORINO.

PRESIDENTE. Rammento al Senato che nella precedente adunanza io intendeva provocare il suo voto in ordine alla preferenza a darsi al progetto di legge portante un assegnamento in proprietà al generale La Marmora di 50 are di terreno demaniale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1156.)

Mancando allora il numero legale nei suoi membri, non potè il Senato venire a deliberazione alcuna; ora, essendo questo numero compiuto, io lo pregerei a voler deliberare, se intenda che si passi immediatamente alla discussione di questo progetto, quantunque non siane stata distribuita la relazione, che fu però letta nella seduta precedente.

Chi è di questo avviso voglia sorgere.

(Il Senato acconsente.)

(In questo punto il senatore Alberto La Marmora abbandona il suo stallo e lascia l'Aula.)

Darò lettura del progetto di legge.

• **Articolo unico.** A titolo di ricompensa nazionale sono assegnate in proprietà al generale Alfonso La Marmora 50 are di terreno a sua scelta sugli spalti della cittadella di Torino, dove si deve aprire la nuova via della Cernaia. »

La parola spetta al senatore De Sonnaz.

DE SONNAZ. Dans le deuxième bureau, dont j'ai l'honneur

de faire partie, on s'est demandé si, d'après la rédaction de la loi qui est aujourd'hui soumise à vos délibérations, on n'allait pas imposer une charge, au général La Marmora, de quelques paiements de droits au Gouvernement, comme, par exemple, les droits de timbre, d'enregistrement, ou d'autres actes qui doivent intervenir pour l'exécution de cette loi. Je pense, messieurs, que votre intention positive est que cette donation nationale soit absolument gratuite. Voyez donc, messieurs, si une interprétation douteuse ne laisserait pas quelque charge au général auquel la patrie entend donner un témoignage de sa satisfaction pour les nouveaux lauriers qu'il vient d'ajouter à notre drapeau.

CAVOER, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Ringrazio l'onorevole preopinante di aver mosso un dubbio intorno al diritto a cui potrebbe dar luogo l'atto di donazione che ora è sottoposto all'approvazione del Senato.

Questo atto non essendo stato previsto nella legge sull'insinuazione è quindi assolutamente eccezionale, e credo perciò che non possa andar soggetto ad alcun diritto di mutazione di proprietà. Comunque, se vi fosse anche un dubbio, basterebbe (quando pur fosse necessario ancora un atto formale di cessione) inserire in esso che una tal cessione sarà insinuata senza pagamento di diritto, ovvero si stabilirà essere le spese a carico delle finanze, che è quanto dire, che l'atto si farà senza pagamento di diritto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico testè letto.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto sulla legge medesima.

(Il segretario Giulio fa l'appello nominale.)

Risultamento dello scrutinio:

Votanti 54

Voti favorevoli 54

(Il Senato adotta all'unanimità.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE SEGRETERIE DELLE CORTI, DEI TRIBUNALI E DELLE GIUDICATURE.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno viene ora il progetto di legge per provvedimenti relativi ai segretari delle Corti, tribunali e giudicature, il quale è così concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 990.)

È aperta la discussione generale.

Se non domandasi la parola darò lettura degli articoli separatamente e li metterò ai voti.

« Art. 1. I diritti che, a termini delle vigenti tariffe, sono percepiti dai segretari dei giudici di mandamento, dei tribunali e delle Corti d'appello di terraferma, esclusi soltanto i diritti di copia, e le indennità di trasferta, saranno versati nella cassa dei proventi delle segreterie dei magistrati e tribunali, creata colle regie patenti dell'8 giugno 1844 e 7 agosto 1848. »

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Tuttochè non siavene il cenno nel progetto di legge, si scorge dalla relazione dell'ufficio centrale che le disposizioni di cui ci vien chiesta l'approvazione debbonsi considerare quale provvedimento interinale in via di esperimento e di incamminamento ad una legge organica.

Riguardandola sotto il detto aspetto non farò alla medesima opposizione, giacchè anch'io riconosco che dessa apparir debba qualche rimedio alle incompatibili anomalie che, presenta il modo con cui sono in oggi regolate le segreterie delle giudicature e dei corpi giudiziari, ed il quale è tale che, mentre per non pochi segretari mandamentali le retribuzioni loro assegnate dalla nuova tariffa si riducono pressochè al nulla, i segretari dei tribunali e delle Corti d'appello riscuotono dal loro ufficio proventi netti di gran lunga superiori agli stipendi non solo dei giudici e consiglieri presso cui eserciscono, ma altresì dei presidenti e primi presidenti.

Me se la legge che discutiamo ci venisse proposta qual ordinamento normale e definitivo e senza la prospettiva di un prossimo ulteriore miglioramento, in tal caso non vi tacerò che non saprei adattarmi per essere persuaso che il progetto non apporta che un insufficiente rimedio agli esistenti abusi.

Diffatti io ho l'intima convinzione che gli assegnamenti che il progetto riserva ai segretari saranno tali ancora da superare gli stipendi di cui godono i presidenti dei tribunali e delle Corti d'appello.

Onde darvene una breve dimostrazione mi basterà farvi presente che presso la Corte di Casale il prodotto brutto della segreteria civile oltrepassò in un anno la somma di lire 23 mila, nella quale l'ammontare del diritto di copia figura in lire 8 mila circa; da ciò vi sarà facil cosa l'argomentare che ove alle lire 4 mila, ammontare dello stipendio fisso proposto, si aggiunga la metà del decimo della riscossione e l'ammontare dei diritti di copia, il segretario della Corte, dopo fatta la deduzione delle spese a suo carico, le quali all'avvenire saranno molto minori che noi fossimo pell'addietro, perchè esente dal peso degli stipendi dei sotto-segretari, avrà ancora una retribuzione netta di più di lire 9 mila eccedente lo stipendio del presidente di classe.

Un siffatto risultato, che io ritengo come la conseguenza inevitabile della legge nuova, ed il quale non può certamente

non verificarsi nelle altre Corti d'appello e nei tribunali, appalesa bastantemente l'opportunità che sarebbesi di estendere anche ai diritti di copia l'obbligo imposto ai segretari di farne il versamento nella cassa comune.

Ben comprendo che, riservando ai medesimi il diritto di copia, si è avuto in mira di stimolarne lo zelo colla prospettiva di un personale interesse; ma io son persuaso che, ove sulle riscossioni dei dritti suddetti si fosse loro semplicemente riservato od il decimo, od un tanto per cento, si sarebbe dato un allettamento più che bastante ad ottenere una pronta spedizione delle copie.

Da questa più moderata e più equitativa ricompensa dell'attività loro si sarebbero conseguiti due vantaggi: l'uno di accrescere l'attivo della cassa, la quale diversamente potrà forse non avere fondi bastanti onde supplire ai carichi ad essa imposti; l'altro che, riducendo a più eque proporzioni il guadagno dei segretari, si modererà l'aspra avidità di lucro, che in alcuni si lamenta, e la quale, strano a dirsi, ma pur vero, non va disgiunta talvolta dalla più incorreggibile noncuranza dell'adempimento dei doveri della segreteria. Atalchè l'ufficio di essa riducesi pel segretario ad una mera *sine-cura*, di cui non altrimenti si preoccupa, se non se per esigerne e ritirarne i proventi.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole preopinante non ha combattuto il progetto sottomesso all'approvazione del Senato.

Egli riconosce che trattandosi di un progetto di legge non definitivo, ma solo proposto in via di esperimento, non vi si potevano nè introdurre, nè operare tutti i miglioramenti che sono desiderabili in questa importante parte del servizio dell'amministrazione della giustizia.

Ed invero, non è per ora questione dell'ordinamento delle segreterie giudiziarie, poichè questo non potrà aver luogo tranne dopo quello della magistratura. Trattasi soltanto di ripartire equamente, tra tutti i segretari, quei diritti che essi percepiscono a termini della vigente tariffa e che, io lo riconosco, profitavano ad alcuni in una proporzione starei per dire scandalosa, mentre altri erano nell'indigenza.

Quando verrà in discussione il progetto definitivo allora non mancherò di tener conto delle osservazioni molto sensate, e che grandemente apprezzo, dell'onorevole preopinante: ed allora sarà pure il momento opportuno per esaminare se convenga obbligare i segretari a versare nella cassa, di cui è cenno nell'attuale progetto, ovvero in quella dell'erario qualora venissero i diritti incamerati, anche il danaro esatto per le copie.

Non posso tuttavia dissimulare che vi hanno dubbi sull'opportunità di questo provvedimento; e che se non ve lo proposi nel presentarvi il progetto provvisorio si è appunto per le difficoltà che prevedi si sarebbero incontrate.

Ed infatti siccome i diritti di copia altro non sono che la remunerazione del lavoro degli amanuensi, ognuno di leggieri comprende e le difficoltà ed i pericoli che insorgerebbero qualora, versandosi una tal retribuzione nella cassa, fosse poi il Governo obbligato a continuamente e severamente invigilare affinchè gli amanuensi compissero il loro dovere e facessero un lavoro proporzionato al loro stipendio: ma, lo ripeto, questa, in un colle altre questioni, si esaminerà allorchè si tratterà del progetto definitivo.

PRESIDENTE. Non essendo fatta proposizione in contrario, metto ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo 1 voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 2. Il dieci per cento però di detti diritti in ogni se-

greteria di giudicature, tribunali provinciali e di polizia giudiziaria e Corti d'appello, ed il venti per cento in quelle dei tribunali di commercio, sarà prelevato in favore dei rispettivi titolari e sostituiti, ed assegnato come segue:

« La metà di questo prelevamento spetterà al segretario medesimo e l'altra metà sarà ripartita per porzioni uguali tra i suoi sostituiti.

• Dove non vi sono sostituiti, il prelevamento spetterà per intero al segretario, ed ove ve ne sia un solo, tre quarti spetteranno al segretario, ed un quarto al sostituito. »

(È approvato.)

« Art. 3. I rimanenti novanta per cento nelle segreterie civili e criminali, ed ottanta per cento nelle commerciali, saranno riuniti in massa e formeranno un fondo comune a tutti i segretari e sostituiti dei giudici di mandamento, dei tribunali e delle Corti d'appello. »

(È approvato.)

« Art. 4. I fondi della cassa saranno erogati :

• 1° Al pagamento delle pensioni concesse prima d'ora ai segretari e sostituiti segretari in occasione della loro giubilazione, non che di quelle accordate prima d'ora alle loro vedove e figli;

• 2° Al pagamento di uno stipendio fisso a ciascun segretario e sostituito, in conformità della tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le somme che, eseguiti i pagamenti accennati nell'articolo precedente, rimarranno sopravanzanti, saranno destinate nell'ordine seguente :

• 1° Alle pensioni da concedersi in avvenire ai segretari e sostituiti segretari in occasione della loro giubilazione;

• 2° Alle pensioni che saranno accordate alle vedove e figli dei medesimi;

• 3° Alle concessioni di sussidi alle vedove e figli dei segretari e sostituiti che, per mancanza di sufficiente servizio dei loro padri o mariti, non potranno avere la pensione, non che ai segretari stessi e sostituiti che per causa di malattia dovessero cessare dall'esercizio dell'impiego prima del tempo necessario per poter conseguire la giubilazione; ed infine anche a quelli di essi segretari e sostituiti che, rimanendo tuttora nell'impiego, ne fossero bisognosi e meritevoli. »

(È approvato.)

« Art. 6. I diritti di copia continueranno ad appartenere per intero ai rispettivi segretari, i quali sopporteranno in corrispettivo il carico esclusivo delle spese d'ufficio per la segreteria, e le altre occorrenti per la sala d'udienza in quanto alle giudicature, non che delle retribuzioni agli scrivani che saranno nominati in numero sufficiente dai segretari medesimi ed approvati dai giudici, tribunali e Corti. »

CRISTIANI. Domando la parola.

Dal modo in cui quest'articolo è concepito sembrerebbe potersene dedurre l'illazione che l'obbligo delle spese per la sala d'udienza non sia imposto che ai segretari mandamentali, e che, rispetto ai segretari dei tribunali e delle Corti d'appello, le spese a cui sono tenuti, in corrispettivo della riserva a loro fatta dei diritti di copia, debbano limitarsi a quelle di segreteria, ed alla retribuzione degli scrivani; cosicchè essi sarebbero esenti, da ora in poi, dall'obbligo che le regie costituzioni loro imponevano di far fronte ad altra natura di spese, le quali propriamente non possono dirsi spese di segreteria, ma che piuttosto riflettono un servizio della sala di udienza.

Dimanderò quindi all'onorevole signor ministro se tale debba essere veramente il senso da attribuirsi a quest'arti-

colo, ovvero piuttosto se, come io crederei, l'obbligo che le regie costituzioni imponevano ai segretari delle Corti d'appello debba continuare ad avere il suo effetto.

Questo mio eccitamento non ha altro scopo che quello di evitare disgustosissime discussioni col segretario della Corte, dal quale ben prevedo che si ecciterebbe, sull'interpretazione di quest'articolo, una controversia analoga a quella che esso eccitò quando fu pubblicata la tariffa giudiziaria.

Sul pretesto che in quella non si era fatto cenno di quella natura di spesa, egli pretendeva di esserne esente, e non volle più andarvi soggetto; e fu mestieri di un decreto del guardasigilli, onde obbligarlo a riassumere il peso di siffatte spese.

Ove il signor ministro creda, come ne porto l'opinione, al sistema in oggi vigente, io lo pregherei allora, all'occasione dell'articolo 9, pubblicando il regolamento di cui ivi è cenno e nel quale dovranno essere specificate le spese a carico dei segretari, di risolvere questo dubbio.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Si è imposto specialmente ai segretari dei giudici di mandamento l'obbligo di sopperire alle spese necessarie per la sala d'udienza, perchè ai giudici di mandamento non è corrisposta alcuna spesa d'ufficio.

Quanto alle Corti ed ai tribunali, siccome la legge organica ha stabilito in loro favore le spese d'ufficio, più non son forse applicabili le disposizioni alle quali alludeva l'onorevole proponente; però non ignoro che in alcune Corti, in alcuni tribunali, attesa da un lato l'insufficienza delle spese d'ufficio, e dall'altro la cospicuità dei diritti percepiti dai segretari, si era imposto a questi ultimi di concorrere a sostenere una parte delle spese alle quali le Corti ed i tribunali non potevano sopperire. Non intese però il Ministero di esonerare i segretari, e per essi la cassa in cui dovranno versarsi i diritti per lo passato percepiti dai medesimi. Ed a questo riguardo avvi nel progetto di legge l'articolo 7, nel quale è detto che continueranno a essere corrisposte dalla cassa, invece dei segretari, tutte quelle spese alle quali per l'innanzi essi sottostavano.

Del resto non ho difficoltà, nel formare il regolamento cui accennasi nell'articolo 9, di risolvere questo dubbio onde antivenire qualunque discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, chi lo approva sorge.

(È approvato.)

« Art. 7. Dal giorno in cui sarà in osservanza la presente legge, i segretari sottoposti al pagamento di un canone in favore della predetta cassa ne rimarranno esonerati.

• Le somme che erano corrisposte dai segretari o dalla cassa stessa ad alcuni tribunali od uffici per supplemento spese d'ufficio o d'altro, continueranno per intanto a soddisfarsi da questa, finchè siasi altrimenti provveduto.

• Cesseranno pure da detto giorno di essere a carico dei segretari, e verranno sopportate dalla cassa medesima le pensioni alle vedove ed ai precedenti titolari che fossero state imposte direttamente ad alcuni segretari nell'atto della loro nomina. »

(È approvato.)

« Art. 8. I sostituiti segretari saranno nominati dal Re come i segretari, ed il loro numero sarà regolato dal bisogno del servizio.

• Quelli che vi sono attualmente saranno provvisti di nuova nomina, in difetto non rimarranno che come scrivani temporari a carico del segretario a termini dell'articolo 6. »

(È approvato.)

« Art. 9. Un regolamento approvato per decreto reale stabilirà le norme per la percezione e versamento dei delli diritti, per le spese poste a carico dei segretari a termini dell'articolo 6, e per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore non più tardi del 1° luglio 1856. »

(È approvato.)

« Art. 10. Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alla segreteria della Corte di cassazione, la quale continuerà per ora ad essere regolata dalla legge speciale che la concerne. »

« Non sono neppure applicabili ai segretari e sostituiti dei giudici e corpi giudiziari dell'isola di Sardegna, i quali sono già provvisti di stipendio fisso a carico dello Stato. »

(È approvato.)

Viene ora la tabella degli stipendi di cui all'articolo 4; prego i signori segretari di volerne dar lettura.

(Il segretario Giulio legge la tabella.) (Vedi vol. Documenti, pag. 997.)

Chi approva questa tabella voglia sorgere.

(È approvata.)

Si procede all'appello nominale per scrutinio segreto per questa legge, dopo il quale verrebbero in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione della spesa occorrente per le operazioni catastali pel 1856, e quello per l'approvazione della spesa per l'eruzione d'un faro nell'isolotto dei Cavoli.

(Il segretario Giulio fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	54
Voti favorevoli	53
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

Prima di mettere in discussione i progetti di legge che ho testè accennati, ricorderò al Senato come nella precedente tornata io gli abbia annunciato di aver ricevuto due lettere dirette dai senatori Ambrosetti e Marioni, i quali domandano un mese di congedo.

Chi intende che si accordino questi congedi si rizzi.

(Sono accordati.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA OCCORRENTE PER LE OPERAZIONI CATASTALI IN TERRAFERMA PEL 1856.

PRESIDENTE. Come ho annunciato, viene ora in discussione il progetto di legge concernente l'approvazione di una spesa per le operazioni catastali in terraferma pel 1856. (Vedi vol. Documenti, pag. 162 e 219.)

Darò lettura degli articoli. (Vedi infra)

Non essendosi chiesto la parola, li pongo ai voti, dandone nuova lettura.

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 306,947 25 per le operazioni catastali in terraferma da eseguirsi nel corrente anno 1856, in dipendenza della legge del 4 giugno 1855. Sono comprese in tale somma le lire 80,200 già aggiunte al bilancio del 1856 colla legge del 9 aprile ultimo passato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale spesa sarà aggiunta al bilancio passivo del

Ministero delle finanze, dell'esercizio 1856, e ripartita come segue:

Categoria 141. Catasto di terraferma (Spese per personale) L. 244,000 »

Categoria 142. Catasto di terraferma (Spese di materiale) » 62,947 25

L. 306,947 25

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI UN FARO NELL'ISOLOTTO DEI CAVOLI.

PRESIDENTE. Dovrebbe ora procedersi allo squittinio sul progetto di legge testè approvato, ma per disagiare meno il Senato vi si procederà contemporaneamente a quello che metto ora in discussione, relativo all'approvazione di una spesa per la costruzione di un faro nell'isolotto dei Cavoli. (Vedi vol. Documenti, pag. 1064.)

Esso è così concepito. (Vedi infra)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

LA MARMORA. Prendo la parola soltanto per fare un invito al signor ministro dei lavori pubblici.

Egli sa meglio di me quale sia la luce dei fari, specialmente di quelli di prima classe; anzi dirò che ha fatto questo esperimento in Genova e la luce è rimasta di 4000 e più volte una Carcelle ordinaria.

Ma, se la luce è molto viva, ne è causa un grandissimo consumo d'olio, il quale è tale, o signori, che pone un peso grandissimo all'amministrazione.

Io desidererei che il signor ministro accettasse solamente l'invito che gli fo di voler fare degli esperimenti. Egli non ignora quello che si è fatto ultimamente, credo in Moncalieri, dell'olio di resina. Quest'olio, di cui ho preso nota, costa un terzo meno che l'olio d'oliva fino, che è quello che s'impiega nei fari.

Desidererei dunque che il signor ministro facesse modo di vedere se, mediante appositi aggiustamenti, non convenisse d'impiegare l'olio di resina di preferenza all'olio d'oliva fino, il quale, come dissi, è sempre di un costo grandissimo.

C'è poi un altro vantaggio, ed è che l'olio di resina non si mangia, mentrechè si mangia quello d'oliva. Già quelli che sono alla vigilanza dei fari sono vicini al mare, pescano, e molto di quell'olio che dovrebbe andare nelle lampade va nella padella. (ilarità)

Credo altresì che nei paesi dove c'è già l'impianto dell'illuminazione a gaz, forse vi sarebbe un'economia introducendo un tubo a gaz nei fari.

Ciò dico a modo di supposizione: io penso che sarebbe bene si facessero degli esperimenti, perchè desidero che la spesa del mantenimento dei fari sia diminuita per l'istessa ragione per cui desidero l'aumento di questi stabilimenti.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io sono dispostissimo a far eseguire questi esperimenti, ma prima attendo il risultato di altri somiglianti che si sono proposti di fare in Francia dove si ha pure un grandissimo interesse a fare economie nel combustibile. Qualche saggio è stato fatto, non però per illuminazione dei fari, ma per altre illuminazioni che esigevano molta luce, e i risultati ottenuti fuora sono assai contraddittorii, perocchè molti vi attribuiscono un merito

eccessivo, altri glielo tolgono tutto; dunque io credo che si possa temporeggiare alquanto per vedere il risultato di questi esperimenti fatti altrove: se ci lasceranno nell'incertezza, potremo farne anche noi; ciò quanto all'olio di resina.

Quanto poi all'illuminazione a gaz, io credo che assai difficile sarebbe l'applicarla con economia, specialmente quando si tratta di torri elevatissime, e in conseguenza di torri che vanno illuminate con macchine di primo ordine; allora certamente io dubito che le spese di stabilimento sarebbero così gravi che non potrebbero per niun conto convenirci. Né so se in Francia stessa si sia pensato a questa surrogazione, benchè quivi l'illuminazione a gaz sia diffusa da molto maggior tempo che non presso noi.

LA MARCHESA. A me basta aver chiamata l'attenzione del signor ministro sopra questo argomento.

PRESIDENTE. Rileggerò gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 55,000 per la costruzione della torre di un faro nell'isolotto dei Cavoli alla punta meridionale della Sardegna, giusta il disegno e la perizia dell'ufficio del Genio civile di Cagliari in data del 22 marzo 1856.

« Tale spesa sarà stanziata in apposita categoria col n° 41-A e colla denominazione: *Costruzione della torre di un faro nell'isolotto dei Cavoli*, nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1856. »

(È approvata.)

« Art. 2. È pure autorizzata la spesa straordinaria di lire 66,431 da stanziarsi in apposita categoria del bilancio passivo del 1857 del Ministero suddetto per l'acquisto ed installazione della gabbia metallica ed apparecchio catadiottrico d'illuminazione pel faro sopra menzionato, giusta la perizia in data 25 aprile 1853 dell'ufficio del Genio militare marittimo del circondario di Genova e di Sardegna.

« Il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a fare eseguire le opere di cui all'articolo 1 per mezzo di trattative private ed a consentire anche ad un'anticipazione che non ecceda le lire 3000 all'impresario delle opere.

« A tale effetto è derogato al disposto degli articoli 24 e 26 della legge 23 marzo 1853. »

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto sopra questo progetto di legge ed il precedente, io debbo far presente al Senato che rimangono all'ordine del giorno due progetti ancora, cioè quello relativo allo stabilimento di bersagli in Torino, e quello relativo all'erezione di un monumento a Re Carlo Alberto.

Siccome l'ora non è tarda, io penso che il Senato vorrà pure dar passo a questi due progetti.

Ora si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto delle due leggi testè votate.

Risultamento della votazione del progetto di legge per le spese straordinarie occorrenti per le operazioni catastali:

Votanti	57
Voti favorevoli	56
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione della legge riguardante l'erezione del faro nell'isolotto dei Cavoli:

Votanti	57
Voti favorevoli	56
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI BERSAGLI IN TORINO.

PRESIDENTE. Verrebbe ora in discussione il progetto di legge per lo stabilimento di bersagli in Torino, così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 942.)

« Articolo unico. È approvata la maggiore spesa di lire 15,500 alla categoria n° 76: *Stabilimento di bersagli in Torino*, del bilancio passivo del Ministero della guerra pel 1856, per la costruzione di un bersaglio sul fronte di mezzogiorno della già cittadella di Torino, la cui spesa sarà per la maggior parte possibile impiegata nella costruzione dei ripari e bersagli di ferro e di ferraccio in maniera da poter essere scomposti e traslocati nei limiti che, giusta la perizia della direzione del Genio militare di Torino del 24 febbraio 1856, è calcolata di lire 25,000. »

Non chiedendosi la parola sulla discussione generale, si terrà per chiusa, e rileggerò così l'articolo unico del progetto. (Vedi sopra)

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA OCCORRENTE PER L'EREZIONE DI UN MONUMENTO AL RE CARLO ALBERTO.

PRESIDENTE. Vi resta ancora a discutersi il progetto di legge per l'erezione del monumento a Re Carlo Alberto, che è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1028.)

Se non si domanda la parola sulla discussione generale, rileggerò gli articoli.

« Art. 1. Per il monumento nazionale da innalzarsi alla memoria del magnanimo Re Carlo Alberto, in esecuzione dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1850, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 675,000, ivi comprese le lire 525,000 già accordate coll'articolo 5 della legge medesima. »

(È approvato.)

« Art. 2. Fermo lo scopo primitivo ed il concetto generale dell'opera, verrà data allo scultore piena e libera facoltà di modificarne, d'accordo col ministro dei lavori pubblici, il disegno in tutti i particolari, limitandosi però sempre all'ammontare della spesa stabilita nell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 3. Si farà fronte alla spesa di cui nell'articolo primo colle lire 25,000 stanziate nel bilancio passivo 1851 del Ministero dei lavori pubblici, e con lire 650,000 da ripartirsi nei bilanci di quel Ministero degli anni seguenti:

Anno 1856	L. 80,000
» 1857	» 100,000
» 1858	» 130,000
» 1859	» 170,000
» 1860	» 150,000
Totale	L. 650,000

« Per la quota da stanziarsi nel bilancio 1856, sarà aperta apposita categoria sotto il n° 49 bis, colla denominazione: *Monumento nazionale alla memoria di Re Carlo Alberto il magnanimo.*

(È approvato.)

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1856

« Art. 4. Le somme provenienti da oblazioni private pel concorso nella spesa del monumento saranno versate nelle casse dello Stato qual provento straordinario del bilancio attivo.

« A tale effetto sarà aperta nel bilancio attivo dell'esercizio 1856 apposita categoria sotto il n° 62 e colla denominazione: *Oblazioni pel monumento nazionale alla memoria di Re Carlo Alberto il magnanimo.* »

(È approvato.)

« Art. 5. Il ministro delle finanze è autorizzato ad alienare, anche a trattative private, i titoli diversi di credito pubblico rappresentanti una parte del fondo ricavato dalle oblazioni. »

(È approvato.)

« Art. 6. In sostituzione dell'area destinata al collocamento del monumento al Re Carlo Alberto, il ministro delle finanze è autorizzato a cedere al municipio di Torino le porzioni di area fiancheggianti detto monumento per la costruzione di due contrade laterali al medesimo, secondo il disegno Promis in data 4 marzo 1856. »

(È approvato.)

Prima che si ripeta l'appello nominale per lo squittinio relativo a questi due progetti di legge, io debbo far presente al Senato che, essendo in corso di relazione molti progetti di legge, io aspetterò che ve ne siano almeno due o tre, che possano essere oggetto di discussione, per fissare una seduta, e non disagiare inutilmente i signori senatori.

Io spero che il Senato, vista la necessità in cui ci troviamo di non lasciare in sospenso il corso di questi progetti, vorrà

ritenere che la convocazione per le ore due sia cosa effettiva, acciò il maggior numero di essi possa avere il suo corso al più presto possibile: l'epoca dell'anno essendo già inoltrata è a desiderare che non sia ulteriormente ritardato il darvi passo.

Intanto fo avvertiti i signori senatori presenti che il Senato si intende convocato per domani alle ore due negli uffici, essendovi ancora sette progetti di legge i quali hanno ad avere il loro corso regolare, e per la seduta pubblica il Senato verrà poi convocato a domicilio.

Si procede all'appello nominale per lo squittinio delle due leggi or ora votate.

Risultamento della votazione per lo stabilimento di bersagli:

Votanti	86
Voti favorevoli	84
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione per l'erezione di un monumento al Re Carlo Alberto:

Votanti	86
Voti favorevoli	82
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.